

evidente, infatti, che l'attribuzione di un trattamento retributivo finanche deteriore per il caso della mobilità volontaria si giustifica in ragione del fatto che la stessa si applica al solo personale che ne faccia espressa richiesta e che, dunque, accetta coscientemente il trattamento giuridico ed economico attribuito per la stessa qualifica presso l'ente di destinazione, in considerazione di valutazioni libere e consapevoli; assolutamente lesivo dei principi costituzionali più sopra richiamati, nonché al principio di irriducibilità del miglior trattamento retributivo (derivante proprio dalla lettura in combinato disposto degli artt. 3 e 36 Costituzione - cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6334), è l'applicazione di tale disposizione anche a forme di mobilità disposte dalle sole amministrazioni, prescindendo da una qualunque forma di consenso da parte del dipendente.

**V - STESSE CENSURE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO. CONTRASTO DELL'ART. 6 COMMA 6 D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 CON L'ART. 1 PROTOCOLLO 1 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E, QUINDI, CON L'ART. 117, CO. 1, COSTITUZIONE**

Continuando sul filo della censura svolta al precedente punto, deve evidenziarsi come la norma che dispone l'applicazione ai dipendenti del Corpo militare CRI del trattamento economico deteriore che troverebbero presso l'ente di destinazione, nell'ambito di un quadro giuridico poco certo, viola, non di meno, i principi internazionali sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale censura di contrasto con l'art. 117 Costituzione e, per suo tramite, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dell'art. 6 comma 6 D.lgs. 178/12, replicato all'art. 10 comma 3 D.M. 14 settembre 2015 (in questa sede impugnato), nella parte in cui prevede l'assoggettamento dei dipendenti CRI alle disposizioni di cui all'art. 30 comma 2-*quinquies* D.lgs. 165/01, senza null'altro aggiungere, è di palese rilevanza ai fini del decidere.

Invero, deve rimarcarsi che, come già precisato in premessa, i ricorrenti appartengono, da oltre un ventennio, al corpo militare della Croce Rossa Italiana in ragione di rapporti di servizio che trovano fonte e disciplina nell'art. 6 Legge 20 ottobre 1986 n. 730 ovvero nell'art. 5 R.D. 10 febbraio 1936, n. 484. Da tale rapporto di servizio, discendono in capo agli odierni ricorrenti, un complesso di diritti di carattere patrimoniale: si tratta di diritti incontroversi e incontrovertibili, la cui esistenza ed il cui ammontare derivano dalla piana applicazione del pertinente *corpus* normativo (primaria e secondaria) di

categoria, sicché gli odierni ricorrenti vantano un diritto perfetto a beneficiarne nell'ordinario e fisiologico dipanarsi del loro rapporto di servizio.

Pertanto, tali diritti ricadono senza ombra di dubbio nella nozione di "beni" ai sensi dell'art. 1 Protocollo 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni*"), quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con riguardo a crediti salariali nel pubblico impiego, cfr. *Koufaki e Adedy c. Grecia*, n. 57665/12 e altro, decisione del 7 maggio 2013; *Ketchko c. Ucraina*, n. 63134/00, § 26, 8 novembre 2005; con riguardo a prestazioni previdenziali od assistenziali, *Stec e altri c. Regno Unito* [Grande Camera], n. 65731/01 e altro, sentenza del 12 aprile 2006; *Hasani c. Croazia*, n. 20844/09, decisione del 30 settembre 2010).

È indubbio, già per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso, che l'applicazione ai ricorrenti della norma prevista dall'art. 30 comma 2-quinquies D.lgs. 165/2001, richiamato all'art. 10 comma 3 D.M. impugnato, per effetto del disposto di cui all'art. 6 comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 178/2012, comporti certamente un'ingerenza, rilevante ai sensi dell'art. 1 Prot. 1 CEDU (cfr. *Koufaki e Adedy c. Grecia*, cit.), nei detti diritti patrimoniali dei ricorrenti. Essi, infatti, in ragione di tale disposizione discriminatoria rispetto agli altri dipendenti pubblici assoggettati alla stessa procedura di mobilità, perderanno il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, attualmente goduto, subendo un forte decremento patrimoniale in conseguenza della destinazione presso diverso ente.

Non ignora chi scrive che l'art. 1 Protocollo 1, come inteso dalla Corte di Strasburgo, non garantisce l'assoluta e perpetua intangibilità dello *status* o dei diritti patrimoniali relativi ad un rapporto di lavoro (cfr., anche per riferimenti, la citata decisione *Koufaki e Adedy c. Grecia*): è, infatti, possibile che lo Stato si ingerisca nel godimento dei "beni" (nella specie: diritti patrimoniali relativi al rapporto di servizio) che costituiscono oggetto della protezione di cui all'art. 1 Protocollo 1. Deve, però, evidenziarsi che, affinché tale ingerenza sia compatibile con l'art. 1 Protocollo 1 è innanzitutto necessario che essa sia prevista dalla legge. Più esattamente, è necessario che l'ingerenza abbia a fondamento un complesso di norme accessibili, precise, certe (Corte EDU, *Beyeler c. Italia* [Grande Camera], n. 33202/96, sentenza del 5 gennaio 2000). L'ingerenza nel diritto al godimento dei propri "beni" (o la loro privazione) deve, in altre parole, essere un esito chiaramente prevedibile da parte del cittadino proprio sulla scorta di tale complesso normativo (Corte EDU,

*Carbonara e Ventura*, n. 24638/94, sentenza del 30 maggio 2000). La «preminenza del diritto», che dal Preambolo della Convenzione ne innerva tutte le sue disposizioni e, segnatamente, le «riserve di legge» che vi sono contenute, richiede, anzitutto, la prevedibilità della condotta dei pubblici poteri e delle conseguenze dell'operare dei privati che con essi si relazionino.

Ed è evidente che non poteva ritenersi in alcun modo prevedibile per i ricorrenti che lo Stato avrebbe minato al godimento dei diritti patrimoniali acquisiti dagli stessi da lunghissimo tempo ed in forza di un impiego pubblico a tempo indeterminato connesso con l'acquisto di uno *status* giuridico particolare, quale quello di militare; men che mai poteva ritenersi prevedibile l'applicazione al caso specifico, in cui il legislatore ha deciso per la privatizzazione di un ente appartenente ad una organizzazione internazionale esistente da ben più di un secolo, di una norma fortemente pregiudizievole dei diritti dei dipendenti, nata per disciplinare casi ben diversi da quelli in questione (quale quello del trattamento economico per l'ipotesi di mobilità volontaria e non di quella obbligatoria).

È evidente, allora, come l'*ingerenza* in questa sede censurata, nei diritti patrimoniali dei ricorrenti non rispetta le garanzie di legalità sostanziale richieste dall'art. 1 Prot. 1 CEDU: ne consegue l'incostituzionalità dell'art. 6 comma 6, primo periodo D.Lgs. n. 178/2012 per contrasto con l'art. 117 comma 1 Costituzione e, dunque, la mancanza del fondamento legislativo per l'emanazione degli impugnati provvedimenti.

**VI - ILLEGITTIMITA' DERIVATA. CONTRASTO DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 CON GLI ARTT. 76 E 87 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL *DIES AD QUEM* CONTENUTO NEL DECRETO DI DELEGA.**

Da ultimo, deve evidenziarsi che il decreto ministeriale impugnato, nella parte in cui si richiama e dà attuazione al D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, è illegittimo in considerazione della incostituzionalità dell'intero decreto legislativo richiamato, emanato oltre i termini imposti dalla legge di delega conferita al Governo dal Parlamento: infatti, essendo il decreto ministeriale impugnato un atto attuativo delle disposizioni previste dal Decreto legislativo che ha disposto la liquidazione della Croce Rossa Italiana e la sua sostituzione con un'associazione di diritto privato, il riconoscimento della incostituzionalità di tale decreto legislativo, determina la caducazione, evidentemente, dell'impugnato decreto ministeriale attuativo.

Ed invero, va evidenziato che il decreto legislativo n. 178/12 è stato emanato in clamoroso ritardo rispetto al termine fissato con la legge di delega. Come già indicato in premessa al presente ricorso, la delega conferita al Governo dalle Camere con la Legge n. 183/2010, prevedeva l'emanazione di uno o più decreti delegati entro la data del 9 novembre 2011; il termine indicato nella legge delega era, poi, prorogato, per effetto dell'art. 2 comma 1 Legge 24 febbraio 2012, n. 14 alla data del 30 giugno 2012.

Ebbene, il termine in questione risulta ampliamente violato dal Governo, che ha proceduto all'emanazione del D.Lgs. n. 178/2012 solo in data 28 settembre 2012 (pubblicato su G.U.R.I. il 19.10.2012, entrato in vigore il 03.11.2012); che il *dies ad quem* indicato nella legge di delega sia coincidente con la data di emanazione del decreto delegato è principio consolidato della Corte Costituzionale, che ha individuato tale termine nella data di emanazione e non in quella di pubblicazione ovvero nella entrata in vigore (C. Cost., 22 novembre 1962, n. 91; 6 luglio 1959, n. 39; 24 maggio 1960, n. 34). Invero, l'esercizio della funzione legislativa, normalmente appannaggio del Parlamento, può essere delegato, a norma dell'art. 76 Cost., dalle Camere stesse al Governo *"soltanto per tempo limitato"*; il termine della delega legislativa inizia a decorrere con la emanazione della legge di delega e si conclude con la emanazione del decreto presidenziale e, dunque, con la firma (o controfirma) di esso, *ex art. 87 comma 5 Cost.*

Altresì, è da notare che la proroga del termine finale, disposta con la Legge 24 febbraio 2012, n. 14, interveniva quando il termine indicato dalla legge delega emanata dal Parlamento era già scaduto: invero, la legge di delega prevedeva, come detto, il termine finale coincidente con la data del 9 novembre 2011 e solo tre mesi dopo il legislatore provvedeva a procrastinare alla data del 30 giugno 2012 un termine già scaduto.

Lo sconfinamento del termine della delega determina l'esercizio abusivo da parte del Governo della funzione legislativa delegata, con conseguente inefficacia del decreto delegato emanato successivamente allo spirare del termine finale (C. Cost., 19 luglio 1996, n. 265): è evidente che la violazione del termine contenuto nella legge delega e, dunque, la sua contrarietà a Costituzione, porta al venir meno del presupposto legislativo cui è ricollegata la procedura di mobilità, come disciplinata dall'impugnato Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015.

#### ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

Voglia l'adito collegio, ravvisati i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., accordare tutela cautelare ai ricorrenti, disponendo la sospensione dell'intera procedura di mobilità disciplinata dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015, impugnato con il presente ricorso: procedura di mobilità alla quale (giovi ripeterlo) non hanno chiesto i ricorrenti di partecipare e che è stata disposta dal D.M. impugnato prescindendo da qualunque forma di consenso da parte di questi ultimi (qualificandosi, appunto, come procedura di *mobilità funzionale d'ufficio*).

La richiesta tutela cautelare si giustifica per il fatto che la procedura di mobilità, come disciplinata dal decreto impugnato, non consente neppure la possibilità per i ricorrenti di essere coinvolti nella procedura di mobilità, essendo gli stessi tutti attualmente militari in servizio attivo, non soggetti, dunque, alle norme sul pubblico impiego privatizzato: non essendo stati gli stessi, alla data attuale, collocati in congedo e transitati nel ruolo civile del personale CRI, nonché non essendo riguardati da criteri che definiscano il transito nelle amministrazioni di destinazione, gli stessi risulteranno esclusi dal transito presso i nuovi enti alla data del 29 febbraio 2016, data nella quale, ai sensi dell'art. 9 D.M. 14 settembre 2015, avverrà l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Altresì, dall'anticipazione della mobilità così come disciplinata dal D.M. impugnato, i ricorrenti sarebbero comunque gravemente ed irreparabilmente pregiudicati da quelle norme che prevedono l'attribuzione agli stessi di un trattamento economico deteriore rispetto a quello attualmente goduto, senza alcuna garanzia di conservazione del trattamento retributivo e dell'anzianità maturata.

Non di meno, il D.M. impugnato violando ed anticipando la procedura di privatizzazione della Croce Rossa Italiana, sottrae ai ricorrenti, collocandoli già alla data del 29 febbraio 2016 in mobilità, quell'arco temporale di due anni (fino, cioè, al 1° gennaio 2018), in cui gli stessi dovrebbero continuare a rimanere in servizio presso l'Ente, pur congedati e transitati nel ruolo del personale civile, ove godrebbero dello stesso trattamento economico in godimento alla data attuale; durante tale periodo, peraltro, stando a quanto espressamente previsto dallo stesso art. 6 D.lgs. 178/12, il personale ricorrente potrebbe far domanda di transitare nell'organico della nuova Associazione della Croce Rossa Italiana, oppure potrebbe essere impegnato nelle convenzioni che l'Ente stipulerebbe con altri enti o, ancora, con il trascorrere dei due anni, finirebbe per essere collocato a riposo per raggiunti limiti di anzianità. È evidente, dunque, come l'anticipazione della mobilità prevista dal D.M. impugnato, in violazione del

D.lgs. 178/12, finisce per pregiudicare irrimediabilmente gli interessi dei ricorrenti.

**P. T. M.**

si domanda l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, previa concessione dell'invocata tutela cautelare, anche incidentalmente disponendo la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ragione del prospettato contrasto del D.lgs. n. 178/2012 con gli artt. 3, 36, 76, 77 co. 1, 117 Costituzione, in relazione con l'art. 1 Prot. 1 CEDU, nonché in ragione del prospettato contrasto della Legge 24 febbraio 2015, n. 11 con gli artt. 70, 72, 73, 74 E 76 Costituzione previa valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle esposte questioni di costituzionalità sollevate.


Con ogni conseguenza in ordine alle spese e agli onorari di giudizio.

Napoli - Roma, 27 novembre 2015

Avv. Francesco Foggia



Avv. Luca Strazzullo



**Relata di Notifica**

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di novembre, io sottoscritto Avv. Francesco Foggia nella qualità e nel domicilio indicati in epigrafe, ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994, n. 53, all'uopo autorizzato dal C.O.A. Napoli con delibera del 24 luglio 2013, ho notificato copia conforme all'originale del ricorso che precede in plico raccomandato dall'Uff. postale di Napoli- Via Suarez, a:

**1) Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t., *ope legis* domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - C.A.P. 00186

Cron.: 238

Racc.: 76689603668-3

Avv. Francesco Foggia



**2) Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio p.t., *ope legis* domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - C.A.P. 00186

Cron.: 239

Racc.: 76689603666-1

**3) Croce Rossa Italiana**, in persona del legale rapp.te p.t., *ope legis* domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - C.A.P. 00186

Cron.: 240

Racc.: 76689603665-0

**4) Croce Rossa Italiana**, in persona del Presidente p.t., per la carica domiciliato in Roma alla Via Toscana n. 12 - 00187

Cron.: 241

Racc.: 76689603664-9

**5) dott.ssa NAPOLITANO Alessandra**, residente in Napoli alla Via Giaime Pintor n. 19 - 80144;

Cron.: 242

Racc.: 76689603663-8

**6) sig.ra COLLINA Silvana**, residente in Napoli alla Via Marc'Antonio n. 24 - 80125

Cron.: 243

Racc.: 76689603662-6

*Avv. Francesco Foggia*



N. 14657/2015 REG.RIC.

Pagina 1 di 5

ALL. 4

N. 00278/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 14657/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14657 del 2015, proposto da:

Alberto Cerotto, Raimondo Vittorio, Cecere Tiberio, Forino Luigi, Villani Giuseppe, Grosso Luigi, Balzano Bruno, Romeo Rosario, Barbato Giuseppe, Ruocco Salvatore, Rotondo Vito, Mauro Michele, Trama Antonio, Barbato Nino, Imperato Pasquale, Rafanelli Corrado, Torella Bernardo, Ilardo Ciro, Nesi Vincenzo, Ferraro Bruno, Roccella Antonio, Tafuto Salvatore, Mocerino Raffaele, Miceri Giuseppe, Amoroso Michele, Amato Carmine, Esposito Osvaldo, Esposito Giuseppe, Coppola Luigi, La Bua Luigi, Trotta Antonio, Genovese Pasquale, Bifulco Antonio, Biancardi Mariano, Mancuso Pasquale, Casaburi Luigi, Facciuto Antonio, Mennella Pasquale, Satta Maurizio, Celentano Francesco, Sorrentino Giuseppe, Miracolo Carmine, Cacciapuoti Giuliano, De Ianni Ciro, Fiorillo Pasquale, Lucarelli Giuseppe, Sciacovelli Nicola, Molfetta Vincenzo, Lauciello Giuseppe, Parrulli Giovanni, Peragine Giovanni, Regina

Giuseppe, Stallone Giuseppe, Tetro Rocco, Colasuonno Francesco,  
Rella Giuseppe, Liantonio Vito, De Paola Giacomo, Tetro Nicola,  
Legrottaglie Angelo Antonio, Falcicchio Vito, Depaola Francesco,  
Savino Domenico, Celotto Ferdinando, Giuliani Michele,  
Legrottaglie Francesco, Castelluccio Michele, Esposito Vincenzo,  
Del Giudice Alessandro, De Paolis Massimo, Illiano Aldo, Malagrinò  
Davide, Della Canfora Fabio, Costantini Pietro, Vicari Giuseppe,  
Bufalino Salvatore, Raganelli Fabio, Mantovani Mauro, Di Giacomo  
Cesare, Vivilecchia Claudio, Lutri Stefano, Arceri Mauro, Polidori  
Mauro, Martorelli Massimo, Rulli Bruno, Vargas Giorgio, Liberti  
Marcello, Mareschi Riccardo, Mazziotti Paolo, Picarelli Vittorio,  
Schembri Fabio, Setth Massimiliano, Badalone Vittorio, Martini  
Tonino, Nobili Nicola, Murzilli Mauro, Fazzini Stefano, Rocco  
Cosentino, Cerri Andrea, Russo Claudio, Bonsignore Giacinto,  
Cianci Pasquale, Gregori Antonio, Pesapane Luigi, Corpino Roberto,  
Scano Pierpaolo, Palla Claudio, Murgioni Samuele, Etzi Sergio, Secci  
Santino, Asole Giuseppe, Pani Fedele, Caffiero Fabio, Mascia Efisio,  
Pisu Antonio, Brindicci Antonio, Deriu Salvatore, Carta Marcello,  
Ruiu Giovanni Antonio, Caria Tonino Raimondo, Morittu Antonio  
Giuseppe, Guspini Antonio, Sias Giuseppe Mariano, Diana  
Antonello, Mirabella Giuseppe, Coco Alfio, Santangelo Carmelo,  
Pedalino Salvatore, Cordaro Biagio, Iacona Gaetano, Romano  
Salvatore, Bombace Giuseppe, Fornito Carlo Giovanni, Scuderi  
Giacomo, Musmeci Angelo Silvio, Failla Vito, Vitale Felice Salvatore,  
Riccobone Calogero, Ricontati Gaetano, Buttafuoco Antonino,  
Sutera Salvatore, Daidone Salvatore, D'Ignoto Luigi, Minore Ignazio,  
Romano Agostino, Maggio Paolo Giuseppe, Mercadante Salvatore,  
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Foggia, Luca Strazzullo,

con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

*contro*

Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cri - Croce Rossa Italiana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Alessandra Napolitano, Silvana Collina;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.9.15 g.u. serie speciale n.227 del 30.9.15 avente ad oggetto: "criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei Corpi e Servizi di Polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".

Camera dei Deputati ARRIVO 18 Aprile 2016 Prot. 2016/0000530/TN

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Cri - Croce Rossa Italiana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato prevalente, nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare, l'esigenza di pubblico interesse rappresentata dall'intimata Amministrazione di rispettare le scadenze indicate nel d.lgs. n. 178/2012 per la trasformazione della Croce Rossa Italiana;

Ritenuto pertanto di respingere la domanda cautelare;

Spese al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge la domanda cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

ALL.S

N. 00956/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 01095/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2016, proposto da:

Alberto Cerotto, Vittorio Raimondo, Tiberio Cecere, Luigi Forino, Giuseppe Villani, Luigi Grosso, Bruno Balzano, Giuseppe Barbato, Salvatore Ruocco, Vito Rotondo, Michele Mauro, Pasquale Imperato, Corrado Rafanelli, Bernardo Torella, Ciro Ilardo, Vincenzo Nesi, Bruno Ferraro, Antonio Roccella, Salvatore Tafuto, Luigi La Bua, Antonio Trotta, Pasquale Genovese, Antonio Bifulco, Mariano Biancardi, Pasquale Mennella, Pasquale Mancuso, Luigi Casaburi, Antonio Facciuto, Maurizio Satta, Francesco Celentano, Giuseppe Sorrentino, Carmine Miracolo, Giuliano Cacciapuoti, Ciro De Ianni, Pasquale Fiorillo, Giuseppe Lucarelli, Nicola Sciacovelli, Vincenzo Molfetta, Giuseppe Lauciello, Giovanni Parrulli, Giovanni Peragine, Giuseppe Regina, Giuseppe Stallone, Rocco Tetro, Francesco Colasuonno, Giuseppe Rella, Vito Liantonio, Giacomo De Paola, Nicola Tetro, Angelo Antonio Legrattaglie, Vito

Falcicchio, Francesco Depaola, Domenico Savino, Ferdinando Celotto, Michele Giuliani, Francesco Legrottaglie, Michele Castelluccio, Vincenzo Esposito, Alessandro Del Giudice, Massimo De Paolis, Aldo Illiano, Aldo Malagrinò, Fabio Della Canfora, Pietro Costantini, Giuseppe Vicari, Salvatore Bufalino, Fabio Raganelli, Mauro Mantovani, Claudio Vivilecchia, Stefano Lutri, Mauro Arceri, Massimo Martorelli, Bruno Rulli, Giorgio Vargas, Marcello Liberti, Riccardo Mareschi, Paolo Mazziotti, Vittorio Picarelli, Massimiliano Setth, Vittorio Badalone, Tonino Martini, Nicola Nobili, Mauro Murzilli, Stefano Fazzini, Rocco Cosentino, Andrea Cerri, Claudio Russo, Giacinto Bonsignore, Pasquale Cianci, Antonio Gregorio, Luigi Pesapane, Roberto Corpino, Pierpaolo Scano, Claudio Palla, Samuele Murgioni, Sergio Etzi, Santino Secci, Giuseppe Asole, Fedele Pani, Fabio Caffiero, Efisio Mascia, Antonio Pisu, Antonio Brindicci, Salvatore Deriu, Marcello Carta, Giovanni Antonio Ruiu, Tonino Raimondo Caria, Antonio Giuseppe Morittu, Antonio Guspini, Giuseppe Mariano Sias, Antonello Diana, Giuseppe Mirabella, Alfio Coco, Carmelo Santangelo, Salvatore Pedalino, Biagio Cordaro, Gaetano Iacona, Salvatore Romano, Giuseppe Bombace, Carlo Giovanni Fornito, Giacomo Scuderi, Angelo Silvio Musmeci, Vito Failla, Felice Vitale, Salvatore Sedan, Calogero Riccobone, Gaetano Ricontati, Antonello Buttafuoco, Salvatore Sutera, Salvatore Daidone, Luigi D'Ignoto, Ignazio Minore, Agostino Romano, Paolo Giuseppe Maggio, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Leone, con domicilio eletto presso Di Stato Consiglio in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

*contro*

Ministero della Pubblica Amministrazione e La Semplificazione,  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cri - Croce Rossa Italiana,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma,  
Via dei Portoghesi, 12; Ente Strumentale della Cri;

*nei confronti di*

Alessandra Napolitano, Silvana Collina;

*per la riforma*

dell'ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 278 del 21 gennaio 2016, resa tra le parti, con cui è stata rigettata l'istanza incidentale cautelare presentata nel ricorso in primo grado n.r. 14657/2015, proposto per l'annullamento del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante "Criteri generali per la mobilità del personale dipendente dagli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale", nonché degli atti presupposti, connessi e collegati, ivi compresa la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 che ha autorizzato il Ministro a dare corso alla definizione dei suddetti criteri

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Mnistero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Croce Rossa Italiana;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Leone e l'avvocato dello Stato Cesaroni;

Considerato che le esigenze cautelari prospettate dagli appellanti possono trovare adeguata tutela, ai sensi degli artt. 55 comma 10 e 62 comma 2 c.p.a., attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso da parte del T.A.R. per il Lazio, in relazione alla quale il giudice di primo grado vorrà darsi carico di un compiuto e attento esame dei profili d'illegittimità prospettati dalle parti, non esclusa la dedotta questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Accoglie l'appello cautelare n.r. 1095/2016 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art.

55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese dell'appello cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2016

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





*Croce Rossa Italiana  
Direttore Generale*

*14/06/2015*

Protocollo CRI/CC/00 *46471/2015*

Dr. Nicola Niglio  
Capo Dipartimento Economico,  
Finanziario e Patrimoniale

Dr.ssa Elisabetta Paccapelo  
Capo Dipartimento RU e ICT

Oggetto: trasmissione DD 25 e 26 – conferimento  
Incarichi dirigenziali Dr. Niglio e Dr. Carmenati

Per opportuna conoscenza e seguito di competenza, in allegato alla presente si trasmettono le DD nn. 25 e 26 del 29.05 u.s. concernenti rispettivamente il conferimento di incarico dirigenziale al Dr. Nicola Niglio della Direzione del Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale ed al Dr. Leonardo Carmenati della Direzione del Dipartimento ASSEOV.

Il Dr. Nicola Niglio, in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione per la CRI, vorrà trasmettere i suddetti provvedimenti all'ANAC.

Cordiali saluti.

*Patrizia Ravaioli*